

Disciplina e giurisprudenza

Sicurezza del lavoro: magazzino e responsabilità penali

Raffaele Guariniello

Sempre più fanno spicco nella giurisprudenza i rischi lavorativi associati alle attività di immagazzinaggio svolte in molteplici aziende, dalla grande distribuzione alla logistica. Partiamo da alcuni casi affrontati in Cassazione.

Alcuni casi affrontati in Cassazione

Primo caso

Cass. pen. 5 aprile 2018, n. 15204. Un lavoratore, transitando davanti ad una *scaffalatura*, viene colpito dai materiali ivi posizionati del peso di circa 20 quintali e rovinosamente cadutigli addosso. Due gli addebiti che fanno condannare il datore di lavoro:

- omessa valutazione dei rischi inerenti alle operazioni di movimentazione e di stoccaggio e in ispecie del rischio di caduta dall'alto dei materiali collocati sul cantilever;
- omessa informazione e formazione ai lavoratori sui rischi connessi all'utilizzo delle scaffalature e, in ispecie, di caduta del materiale accatastato sulle rastrelliere.

Secondo caso

Altro caso, esaminato da **Cass. pen. 28 giugno 2018 n. 29504**. Si addebita al responsabile del reparto magazzino l'infortunio subito da un dipendente caduto da una *scala "a palchetto"* dotata di pianerottolo a 2,50 m. di altezza priva dei necessari dispositivi di sicurezza. Stando al tribunale, il lavoratore, per raggiungere gli scaffali più alti del magazzino, non potendo arrivarci solo con la scala che raggiungeva l'altezza di circa 2,5 m, doveva essersi sporto o forse addirittura *arrampicato* sulle sbarre degli scaffali, perdendo poi l'equilibrio. Colpa dell'imputato: non aver inibito al lavoratore l'utilizzo della scala a palchetto inidonea a raggiungere gli scaffali più alti. Diversa la colpa attribuita al preposto dalla Corte d'appello: aver permesso l'uso di una scala co-

munque sprovvista dei dispositivi di sicurezza (due ruote su tre, la quarta mancava del tutto, erano prive di dispositivo di fermo).

Terzo caso

Terzo caso che mette in luce anche la pluralità dei garanti della sicurezza delle apparecchiature di immagazzinaggio (**Cass. pen. 7 marzo 2014, n. 11160**). Un dipendente cade dal *soppalco* del magazzino di un'azienda di commercio all'ingrosso, in quanto il parapetto scorrevole, montato quale protezione da possibili cadute, risulta installato erroneamente e, quindi, si sfila dal binario sottostante, provocando la caduta del lavoratore. Vengono ritenute colpevoli tre persone.

Anzitutto, l'amministratore unico della società esercente l'azienda di commercio datrice di lavoro dell'infortunato. Certo, egli aveva commissionato l'intera struttura ad una ditta competente, che a sua volta aveva scelto sia il fornitore del materiale che il montatore. E tuttavia restava titolare della posizione di garanzia, quale datore di lavoro del dipendente infortunato, in quanto aveva omesso di *verificare la corrispondenza ai requisiti di legge delle attrezzature utilizzate*, di curarne la *manutenzione*, e di provvedere alla *formazione* per i lavoratori che accedevano al soppalco.

Colpevole, però, anche il presidente del consiglio di amministrazione della società che aveva venduto il manufatto, poiché si era ingerita direttamente nella *progettazione ed esecuzione* correlata al progetto.

E colpevole, infine, il socio amministratore della società che aveva installato il manufatto, perché la posizione di garanzia dell'*installatore* di un impianto di qualsiasi genere non è limitata al merito accertamento della sua funzionalità, ma si estende ad una verifica complessiva della struttura in cui l'impianto è inserito con obbligo di con-

Approfondimenti

trollo sia del funzionamento del medesimo, sia dell'assenza di situazioni di pericolo ricollegabili comunque al suo funzionamento, a meno che questa verifica complessiva del sistema non sia stata affidata a terzi.

Le attrezzature di immagazzinaggio nel D.Lgs. n. 81/2008

Già da questi primi casi emerge che la Cassazione dà per scontato che le attrezzature di immagazzinaggio, e, in particolare, le scaffalature, siano attrezzature di lavoro.

Non ha fatto breccia nei processi l'interpello n. 16 del 20 dicembre 2013 in cui la Commissione interpelli asserisce che "le scaffalature metalliche non sono attrezzature di lavoro, come definite dall'art. 69, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, salvo i casi in cui le stesse rientrino nella definizione di "macchine" ai sensi del D.Lgs. n. 17/2010". Né v'è stata la necessità di rispolverare la risposta data dal Ministero del lavoro sotto il vigore del D.Lgs. n. 626/1994 nel lontano 13 settembre 1995, quando al contrario si affermò che, "relativamente alle scaffalature metalliche utilizzate nei luoghi di lavoro, esse sono da considerarsi 'attrezzature di lavoro'".

Determinante, del resto, è proprio l'ampia definizione di "attrezzatura di lavoro" data dall'art. 69, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008: "qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro".

E non meno significativo è che, ad esempio, **Cass. pen. 13 giugno 2013, n. 25986** abbia chiarito che "il termine 'impianto' ricomprende qualsiasi struttura che si renda necessaria allo svolgimento di qualsivoglia attività", e, quindi, abbia nel caso di specie considerato impianto ai fini delle norme di sicurezza sul lavoro anche una torre costituita da tralicci verticali e da una traversa orizzontale e destinata a sostenere in sospensione attrezzature e/o persone.

Disciplina della sicurezza sul lavoro nei magazzini: la valutazione dei rischi

Dobbiamo comunque aggiungere, a scanso di facili equivoci, che l'uso di una scaffalatura o di

altro strumento d'immagazzinaggio - si tratti o no di attrezzatura di lavoro - impone comunque l'osservanza degli obblighi inerenti alla sicurezza. Primo fra tutti l'obbligo di redigere il DVR: un documento, si badi, che, in forza dell'art. 28, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, deve contenere, non solo l'analisi dei rischi, ma anche l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione adottate contro questi rischi.

Individuazione delle misure di prevenzione e protezione

Ma quali misure? Le **fonti normative** delle misure, ivi comprese le misure nei magazzini, possono essere di due ordini: le misure "tipizzate" o "nominate", e le misure "atipiche" o "innominate". Le misure nominate sono quelle previste da specifiche norme quali quelle dettate dal D.Lgs. n. 81/2008. Le misure innominate sono quelle non previste da specifiche norme, ma desumibili dall'obbligo generale di cui all'art. 2087 c.c., dall'obbligo, cioè, di "adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, le esperienze e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

Leggiamo **Cass. pen. n. 15190 del 5 aprile 2018**. Un magazziniere addetto allo stoccaggio e al prelievo della merce, nel movimentare dei colli ingombranti e pesanti precipita da una scala, da un'altezza di circa sette metri, perde l'equilibrio e cade dalla scala priva di adeguata protezione. La Cassazione ritiene responsabili il datore di lavoro e la diretrice di stabilimento. E osserva che "il solo richiamo all'**art. 2087 c.c.** è sufficiente per ritenere integrata la responsabilità degli imputati qualora l'infortunio si sia verificato a causa dell'omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti all'imprenditore dall'**art. 2087 c.c.**". Responsabili l'uno e l'altra. Perché, "se più sono i titolari della posizione di garanzia, ciascuno è, per intero, destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, con la conseguenza che, se è possibile che determinati interventi siano eseguiti da uno dei garanti, è tuttavia doveroso, per l'altro o per gli altri garanti, dai quali ci si aspetta la medesima condotta, accertarsi che il primo sia effettivamente intervenuto".

Basilare, sulle fonti delle misure di prevenzione, è l'insegnamento impartito dalle **S.U., 18 settembre 2014, n. 38343**, nel caso ThyssenKrupp:

Approfondimenti

“L’obbligo giuridico nascente dalla attualizzata considerazione dell’accreditato sapere scientifico e tecnologico è talmente pregnante che è sicuramente destinato a prevalere su quello eventualmente derivante da disciplina legale incompleta o non aggiornata. Occorre partire dalla considerazione che la fattispecie colposa ha necessità di essere eterointegrata non solo dalla legge, ma anche *daatti di rango inferiore*, per ciò che riguarda la concreta disciplina delle cautele, delle prescrizioni, degli aspetti tecnici che in vario modo fondano il rimprovero soggettivo”.

Va da sé, in questo quadro, che anche le norme tecniche, a cominciare dalle norme UNI EN (tipo la UNI 11636-2016 concernente la validazione delle attrezzature d’immagazzinaggio), assurgano al ruolo di fonti delle misure di prevenzione. Più e più volte, la Cassazione ha individuato la colpa del datore di lavoro proprio nell’inoservanza di questa o quella norma UNI EN. Ad es.:

• Cass. pen. 22 marzo 2018, n. 13315

conferma la condanna della datrice di lavoro per l’infortunio subito da un dipendente addetto a un’attrezzatura di lavoro “non conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa UNI EN”;

• Cass. pen. 12 gennaio 2018, n. 1219

conferma la condanna del rappresentante legale di una s.r.l. per l’infortunio mortale subito da un dipendente adibito a un’attrezzatura di lavoro sprovvista del dispositivo prescritto dalla normativa UNI EN.

Analisi dei rischi

Dagli artt. 17, comma 1, lettera *a*), e 28, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 81/2008 desumiamo che debbono essere valutati *“tutti”* i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa.

a) Sotto questo profilo, si richiama l’attenzione su un rischio che torna ripetutamente nella giurisprudenza più recente e che desta una particolare preoccupazione proprio con riguardo alle scaffalature nei magazzini: il *rischio sismico*. Avverte *Cass. pen. 13 febbraio 2017, n. 6604* che “i terremoti di massima intensità sono eventi rientranti tra le normali vicende del suolo, e non possono essere considerati come eventi eccezionali ed imprevedibili quando si verifichino in zone già qualificate ad elevato rischio sismico, o comunque formalmente qualificate come sismiche”. E ricorda che la Suprema Corte si è espressa “nel senso della non imprevedibilità né eccezionalità del ve-

rificarsi di un terremoto ai fini della valutazione del corretto agire di progettisti, costruttori e direttori dei lavori persino ove i lavori siano effettuati in zone non dichiarate sismiche (Cass. pen. n. 17492 del 18 dicembre 1990, *Magliacane*)”. (V. anche Cass. pen. n. 2378 del 18 gennaio 2017; Cass. pen. n. 36285 del 1° settembre 2016; Cass. pen. n. 28571 dell’8 luglio 2016; Cass. pen. n. 12478 del 24 marzo 2016; Cass. pen. n. 2536 del 21 gennaio 2016).

b) Non sorprende, d’altra parte, *Cass. pen. 19 febbraio 2014, n. 7956*. All’interno di un magazzino, un lavoratore alla guida di un transpallets stava effettuando operazioni di movimentazione merci, scaricando alcune casse da autotreni di un’altra società, quando muovendosi in retromarcia era andato a collidere con altro transpallets intento ad eseguire analoghe manovre. Nell’impatto riporta lesioni personali. Il fatto è che aveva proceduto a una manovra di retromarcia - nonostante questa fosse espressamente vietata - perché costretto dall’enorme quantità di merce stipata nel magazzino e dall’urgenza di sistemazione della stessa durante il turno di notte. Colpa del datore di lavoro: aver omesso un’adeguata valutazione del rischio derivante dalle particolari condizioni di lavoro, caratterizzate dall’intensità dei *ritmi lavorativi* e dalla angustia degli spazi a disposizione del lavoratore per il movimento con il transpallets.

c) Nessun dubbio, poi, che, tra le misure da individuare nel DVR, si collochi anche quella *manutenzione* che riveste un ruolo determinante in tema di sicurezza nei magazzini. Ricordo al riguardo un caso esaminato da *Cass. pen. 31 gennaio 2014, n. 4961*.

Per cominciare, la Corte Suprema osserva che “l’obbligo datoriale di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori non può che ricoprendere anche il rischio derivante dall’utilizzo e dalla vetustà delle cose”. Considera “non solo evenienza di comune conoscenza ma evento specificamente preso in considerazione dal legislatore prevenzionistico” il fatto che “l’utilizzo degli apparecchi, dei macchinari, degli impianti, dei luoghi di lavoro, delle attrezzature di lavoro, dei Dpi determini un progressivo scadimento degli originari livelli di sicurezza”. Elenca in proposito i dati normativi: “l’art. 15, che indica le ‘misure generali di tutela’, al comma 1, lettera z), menziona ‘la regolare manuten-

Approfondimenti

zione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti'; l'art. 64, nell'elencare gli obblighi del datore di lavoro rispetto ai luoghi di lavoro, recita che questi provvede affinché 'c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori' e che 'e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento; altre disposizioni prescrivono gli obblighi di manutenzione delle attrezzature di lavoro (artt. 71 e 72) e dei Dpi (art. 77)". Ne desume che, "se nel dettare i contenuti della valutazione dei rischi l'art. 28 non utilizza il termine manutenzione, espressa menzione ne viene fatta diffusamente all'interno del 'Codice della sicurezza', di talché la stessa valutazione dei rischi deve avere riguardo alle attività di manutenzione necessaria a preservare l'efficienza delle misure di prevenzione individuate". Aggiunge che, "anche sul piano testuale, il concetto di realizzazione (di 'attuazione delle misure da realizzare' si legge appunto nell'art. 28) reca in sé tanto il concetto di attività 'creatrice', ovvero che produce per la prima volta un determinato risultato, sia il concetto di attività di conservazione di quanto prodotto: la realizzazione è insomma anche l'attività permanente che consente il mantenimento nel tempo di quanto realizzato". E formula il seguente principio di diritto: "in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, tra le misure che la valutazione dei rischi deve prevedere, rientra anche l'attività di manutenzione necessaria a preservare nel tempo l'idoneità e l'efficienza delle misure di prevenzione individuate".

Misure tecniche, organizzative, procedurali

Nel novero delle misure di sicurezza nell'uso delle attrezzature d'immagazzinaggio, fanno spicco le misure tecniche, organizzative, procedurali.

Attrezzature sicure e idonee all'uso

Sotto questo aspetto, è anzitutto pacifico in giurisprudenza che il datore di lavoro è tenuto ad ac-

certarsi che le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori siano sicure e idonee all'uso. E ciò:

- a prescindere dalla eventuale configurabilità di autonome concorrenti responsabilità nei confronti del fabbricante o del fornitore;
- senza che possa assumere alcun rilievo esimente la certificazione di conformità dell'attrezzatura alla normativa antinfortunistica o l'uso protratto nel tempo senza incidenti o l'assenza di rilievi da parte degli organi di vigilanza.

Paradigmatico è il caso esaminato da **Cass. pen. n. 47455 del 18 ottobre 2018**: il datore di lavoro viene condannato per l'infortunio subito da un dipendente, e ciò per il mancato rispetto delle cautele previste dalla normativa antinfortunistica, posto che il lavoratore, nel maneggiare i materiali accatastati nel magazzino, non era assistito da alcun sistema di protezione dal rischio di cadute dall'alto, né gli erano state fornite adeguate e specifiche attrezzature di lavoro (in particolare un carroponte) per l'aggancio e lo sgancio dei carichi sollevati.

Un'avvertenza, però, a favore del datore di lavoro: l'obbligo di agire posto a carico del datore di lavoro presuppone la conoscenza o la conoscibilità della situazione di rischio, il che viene escluso nel caso in cui l'attrezzatura presenti vizi occulti non apprezzabili con l'ordinaria diligenza, né eliminabili con l'ordinaria attività manutentiva (**Cass. pen. 29 maggio 2014, n. 22294**). Anche se a questo riguardo debbo segnalare **Cass. pen. 13 agosto 2012, n. 32428**, ove si afferma che è preciso obbligo del datore di lavoro, prima dell'installazione dell'attrezzatura di lavoro e della sua messa in funzione, "procedere ad una specifica verifica della stessa con l'ausilio di personale tecnico esperto, in collaborazione diretta con la ditta costruttrice".

Soggetti tutelati

Un profilo di particolare rilievo attiene alla cerchia dei soggetti tutelati dalle misure. Si tratta, anzitutto, di misure che mirano a tutelare i lavoratori, nell'ampia accezione stabilita dall'art. 2, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008 e ultimamente messa a fuoco dalla Corte Suprema. Dice **Cass. pen. 29 dicembre 2017, n. 57974**: "La definizione di 'lavoratore', di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, fa leva sullo svolgimento dell'attività lavorativa nell'ambito del-

Approfondimenti

l'organizzazione del datore di lavoro indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ed è definizione più ampia di quelle previste dalla normativa pregressa, che si riferivano invece al ‘lavoratore subordinato’ (art. 3, D.P.R. n. 547/1955) e alla ‘persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro’ (art. 2, comma 1, lett. *a*, D.Lgs. n. 626/1994)”. Ne ricava che, “ai fini dell’applicazione delle norme incriminatrici previste nel Decreto citato, rileva l’oggettivo espletamento di mansioni tipiche dell’impresa (anche eventualmente a titolo di favore) nel luogo deputato e su richiesta dell’imprenditore, a prescindere dal fatto che il ‘lavoratore’ possa o meno essere titolare di impresa artigiana ovvero lavoratore autonomo”.

Ma la tutela apprestata dal D.Lgs. n. 81/2008 si dilata ulteriormente, ove si riflette su un principio costantemente affermato dalla giurisprudenza. Ci riferiamo alla protezione dei terzi, ad es. i clienti o i visitatori. Dice **Cass. pen. 14 settembre 2017, n. 41976**: “È stato costantemente affermato che il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro per tutti i soggetti che prestano la loro opera nell’impresa, senza distinguere tra lavoratori subordinati e persone estranee all’ambito imprenditoriale; che in materia di infortuni sul lavoro, l’imprenditore assume la posizione di garante della sicurezza degli impianti non solo nei confronti dei lavoratori subordinati e dei soggetti a questi equiparati, ma anche nei confronti delle persone che - pur estranee all’ambito imprenditoriale - vengano comunque ad operare nel campo funzionale dell’imprenditore medesimo ed anche nei confronti dei terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro. Ne consegue altresì che in tema di omicidio colposo ricorre l’aggravante della violazione di norme antinfortunistiche anche quando la vittima è persona estranea all’impresa, in quanto l’imprenditore assume una posizione di garanzia in ordine alla sicurezza degli impianti non solo nei confronti dei lavoratori subordinati o dei soggetti a questi equiparati, ma altresì nei riguardi di tutti coloro che possono comunque venire a contatto o trovarsi ad operare nell’area della loro operatività”.

Informazione e formazione

Altre misure tipizzate dal D.Lgs. n. 81/2008 sono l’informazione e la formazione dei lavoratori,

adempimenti che tornano più volte nel mondo dei magazzini. Torniamo a **Cass. pen. 5 aprile 2018, n. 15204**, relativa all’infortunio al magazziniere colpito da materiali posizionati sulla scaffalatura. Nel rimproverare al datore di lavoro l’omessa informazione e formazione ai lavoratori sui rischi connessi all’utilizzo delle scaffalature, la Cassazione sottolinea che una mera formazione “sul campo” è chiaramente inidonea e comunque insufficiente rispetto a quanto prescritto dalla normativa antinfortunistica.

Né va trascurato che l’art. 37, comma 7, D.Lgs. n. 81/2008 prevede che, a cura del datore di lavoro, ricevano un’adeguata e specifica formazione anche dirigenti e preposti: sia dirigenti e preposti di diritto, sia dirigenti e preposti di fatto. E qui si rivela illuminante **Cass. pen. 31 maggio 2016, n. 22835**. Il dirigente responsabile della logistica di una Spa è condannato per l’infortunio subito da un dipendente addetto alla movimentazione ed impilaggio di merci con l’aiuto di un muletto e investito dalla caduta da tre metri di altezza di un carico del peso di circa 300 Kg. Colpa: anche qui aver omesso d’individuare nel DVR il rischio da caduta dei carichi causata da eccessivo impilaggio e inadeguato accatastamento, e, inoltre, avere omesso di **formare ed informare compiutamente la responsabile dell’area magazzino**. Aggiunge la Cassazione che, anche ad ammettere che il lavoratore sia andato ad urtare con il mezzo meccanico la pila di materiali provocandone la caduta, ciò non eliderebbe la responsabilità dell’imputato, trattandosi di un evento del tutto prevedibile e prevenibile dal garante.

Vigilanza

Di grande rilievo anche nell’ambito dei magazzini è l’obbligo di vigilanza sui lavoratori, a carico del datore di lavoro e dei dirigenti *ex art. 18, comma 1, lettera f)*, e a carico dei preposti *ex art. 19, D.Lgs. n. 81/2008*.

Un obbligo, si badi, che, in assenza di delega, “il datore di lavoro non dismette, pure in presenza di altro soggetto deputato alla vigilanza”: “se più sono i titolari della posizione di garanzia, ciascuno è, per intero, destinatario dell’obbligo giuridico di impedire l’evento, con la conseguenza che, se è possibile che determinati interventi siano eseguiti da uno dei garanti, è doveroso, per l’altro o per gli altri garanti, dai quali ci si aspetta la

Approfondimenti

stessa condotta, accertarsi che il primo sia effettivamente intervenuto”, e che “ciò deve ritenersi sia quando le posizioni di garanzia siano sullo stesso piano, sia, a maggior ragione, allorché esse non siano di pari grado, giacché, in tale ultima evenienza, il titolare della posizione di garanzia, il quale vanti un potere gerarchico nei confronti dell’altro titolare della posizione di garanzia, investito a livello diverso, deve scrupolosamente accertarsi che il subordinato abbia effettivamente posto in essere la condotta di protezione a lui richiesta”.

Una vigilanza, beninteso, non meramente dispositiva, ma impositiva.

Sorveglianza sanitaria

Quanto mai delicata è poi la questione della sorveglianza sanitaria.

Nell’ambito di un magazzino, la sorveglianza sanitaria del medico competente - oltre a intervenire su richiesta del lavoratore ritenuta dallo stesso medico competente correlata ai rischi lavorativi a norma dell’art. 41, comma 1, lett. b) - può (e deve) essere effettuata nei casi stabiliti dalla normativa vigente in linea con l’art. 41, comma 1, lett. a) (i c.d. casi tabellati).

Qualora poi il medico competente o il datore di lavoro ne ravvisino la necessità, essendosi ad esempio verificato un qualche accadimento che imponga di verificare lo stato di salute del lavoratore al di fuori dei “casi stabiliti dalla normativa vigente” - in assenza di una richiesta del lavoratore sarà gioco-forza far ricorso al medico pubblico a norma dell’art. 5 Stat. lav.

Su questo fronte, è significativo un caso a suo tempo esaminato da **Cass. pen. 28 settembre 2007, n. 35671**. Il procuratore speciale, con la qualifica di responsabile in materia di prevenzione infortuni, e il direttore tecnico, di una Spa sono condannati per l’infortunio accaduto a un dipendente che, avvisato da un allarme di un’anomalia **dell’impianto di automazione del “magazzino automatico”**, dopo avere escluso i sistemi di sicurezza attiva, si reca nell’area protetta e lì, mentre opera al fine di eliminare l’errore nel funzionamento dell’impianto, viene colpito da pesanti materiali del peso, rispettivamente, di 566 e 447 chilogrammi, precipitati dalla scaffalatura in corso di movimentazione. Il primo addebito di colpa sta nel non aver tenuto conto, nell’affidare

all’infortunato, le mansioni concernenti l’utilizzo e la manovra del traslocelevatore, delle capacità e delle condizioni del lavoratore, laddove il medico competente aveva segnalato che lo stesso doveva “evitare posizioni in sospeso e l’utilizzo di mezzi semoventi”, in quanto, già prima dell’infortunio, invalido al 52% e portatore, in particolare, di un deficit visivo all’occhio destro”. Dice la Cassazione: “il sinistro non si sarebbe verificato se fosse stato utilizzato un operatore fisicamente idoneo a svolgere operazioni di attivazione manuale del cosiddetto traslo, laddove l’infortunato soffriva di un grave deficit visivo”.

Altri due addebiti furono:

- non aver preso le necessarie misure affinché il traslocelevatore fosse utilizzato correttamente ed in particolare affinché, durante le operazioni di ripristino dell’impianto ad una quota superiore ai due metri dal suolo, l’infortunato operasse avvalendosi della collaborazione di un’altra persona nonché svolgendo per intero il cavo della pulsantiera, in modo da rimanere alla massima distanza possibile dalla macchina in movimento e dai carichi relativi;

- non aver messo a disposizione dei lavoratori attrezature idonee a garantire la sicurezza, considerato che la bilancia utilizzata per pesare ogni unità di carico in entrata era tarata per un peso massimo di 750, anziché 700 chilogrammi, come previsto dal costruttore della struttura, e che non si era proceduto a verificare la “rispondenza ai requisiti minimi di sicurezza tra scaffalatura e traslocelevatore”, visto che il peso massimo di progetto per ogni unità di carico indicato nella conferma d’ordine della ditta costruttrice dell’una era di 700 chilogrammi, e dell’altra, di 750 chilogrammi”.

Anche sotto questo verso, l’infortunio non si sarebbe verificato se, trattandosi di operazioni da svolgersi ad altezza di almeno due metri da terra, fossero stati impiegati almeno due operatori, da collocarsi uno in quota, e l’altro al suolo; e se fosse stata utilizzata per la movimentazione della struttura una pulsantiera mobile, in modo da consentire all’operatore di collocarsi il più lontano possibile dalla zona interessata alla movimentazione, mettendosi al riparo dalla possibile caduta di pesi dalle scaffalature.

Pertanto, conclude la Cassazione, “l’infortunio ebbe a verificarsi non già per una congiura di eventi imprevedibili e inevitabili, ma per la totale

Approfondimenti

dismissione delle più elementari cautele, quali, a tacer d'altro, l'avere consentito che l'intervento venisse realizzato da un dipendente qualificato professionalmente, ma clamorosamente inidoneo, perché affetto da deficit visivo; l'avere, per giunta, tollerato che lo stesso operasse da solo, in contrasto con le istruzioni dettate dalla impresa fornitrice del macchinario, che esigevano la presenza di almeno due persone; l'avere sciaguratamente trasformato il comando mobile, previsto dal costruttore, in comando sostanzialmente fisso”.

Drammatica è l'ipotesi considerata da **Cass. pen. n. 15136 del 27 marzo 2017**. Un datore di lavoro fu condannato per omicidio colposo in danno di un dipendente che, in conseguenza di una giornata lavorativa che lo aveva visto impegnato nello scarico di materiali, aveva contratto una rabbdomiolisi con esito mortale. Colpa: “avere adibito il dipendente a mansioni non usuali e in particolare a quelle di carico e scarico di materiale pesante in assenza di **sorveglianza sanitaria** sul lavoratore, sia per una assolutamente carente, in quanto inesistente, organizzazione del lavoro che il lavoratore era chiamato a svolgere”. La conclusione è che “una adeguata organizzazione e sovraintendenza delle operazioni lavorative da parte del datore di lavoro, attuata anche mediante soggetti preposti all'occorrenza, avrebbe reso palese che le operazioni cui era stato assegnato il lavoratore, peraltro privo di adeguata copertura derivante da sorveglianza sanitaria, comportavano un carico di lavoro assolutamente insostenibile, in quanto prevedevano la movimentazione, nella medesima giornata di lavoro, di 720 carichi del peso di 10 kg ciascuno, e pertanto un carico giornaliero di oltre sette tonnellate di materiale”.

Costruttori, fornitori, installatori

Dunque, il datore di lavoro. Ma non solo il datore di lavoro. Torniamo all'infortunio del dipendente caduto dal soppalco di un magazzino (**Cass. pen. 7 marzo 2014, n. 11160**). Colpevole il datore di lavoro. Ma colpevoli anche il presidente del consiglio di amministrazione della società che aveva fornito il manufatto e il socio amministratore della società che lo aveva installato. Il fatto è che alla stregua degli artt. 22, 23 e 24 D.Lgs. n. 81/2008, anche soggetti quali il progettista, il produttore, il venditore, l'installatore

di attrezzature d'immagazzinaggio entrano nel catalogo normativo dei debitori di sicurezza. E aggiungo che, in base all'art. 18, comma 3-bis, D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 22, 23, e 24, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

In particolare, l'art. 23, D.Lgs. n. 81/2008 vieta la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In questo quadro, è pacifico che, per l'infortunio accaduto a un'attrezzatura di lavoro, sussiste la responsabilità del produttore e/o del venditore di tale apparecchiatura, qualora l'infortunio sia riconducibile alla inadeguatezza dei congegni antinfortunistici;

- ritenendosi irrilevante, a sua discolpa, la presenza di una formale certificazione attestante la rispondenza del macchinario alle prescritte misure di sicurezza (**Cass. pen. 14 novembre 2017, n. 51735**) -senza che la responsabilità del datore di lavoro che ha messo in funzione l'attrezzatura faccia venir meno la responsabilità di chi l'ha costruita e/o venduta (**Cass. pen. 28 aprile 2017, n. 20347**);

- senza che rilevi il fatto che l'attrezzatura sia stata fornita da azienda leader nel mercato, o che non si siano verificati infortuni in precedenza (**Cass. pen. 29 maggio 2014, n. 22294**).

E si badi. Il costruttore e/o venditore risponde nel caso in cui il libretto di istruzioni -parte integrante ed essenziale dell'attrezzatura- sia lacunoso: ad esempio, perché non riporta alcuna indicazione in ordine alle corrette procedure di carico e scarico. Né le eventuali istruzioni orali possono sostituire il regolare libretto d'uso, in quanto possono essere dimenticate, o travise, o ricordate solo parzialmente, o incomplete o lacunose, ed è proprio ad ovviare a tali lacune che serve il libretto d'uso (**Cass. pen. 28 aprile 2017, n. 20339**).

Approfondimenti

D'altra parte, in caso d'infortunio a un lavoratore addetto a un'attrezzatura di lavoro non conforme alla specifica norma tecnica UNI EN (1114-1), la Cassazione ha ritenuto penalmente responsabile, oltre al presidente del C.A. della società datrice di lavoro, anche l'amministratore della società costruttrice della macchina (**Cass. pen. 10 giugno 2016, n. 24124**).

Solo in un caso viene esclusa la responsabilità del costruttore e/o venditore. È il caso in cui l'utilizzatore abbia compiuto sull'attrezzatura trasformazioni di natura ed entità tale da poter essere considerate causa da sola sufficiente a determinare l'infortunio (**Cass. pen. 17 novembre 2016, n. 48792**).

Infine, con specifico riguardo al venditore di un'attrezzatura costruita da altri, **Cass. n. 18139 del 14 maggio 2012** ne ritiene la responsabilità, qualora la inadeguatezza dei sistemi di protezione fosse percepibile palesemente ed *ictu oculi* specie per un soggetto certamente esperto nel settore, circostanza, questa, che rende irrilevante la mera presenza formale di una certificazione attestante la rispondenza del macchinario alle prescritte misure di sicurezza.

Mog

Abbiamo descritto i profili di responsabilità delle persone fisiche debitrici di sicurezza nell'uso

delle apparecchiature d'immagazzinaggio. Il fatto è, però, che stanno cambiando le **responsabilità**. A fianco delle responsabilità penali delle persone fisiche, si applica con sempre maggior frequenza la **responsabilità c.d. amministrativa** degli enti, delle stesse imprese. E non è un caso che la legge 30 novembre 2017, n. 179, nell'introdurre l'**istituto del whistleblowing**, abbia inserito nell'art. 6, D.Lgs. n. 231/2001 tre nuovi commi, allo scopo di riconoscere ad apici e a sottoposti la facoltà di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del presente decreto, e, dunque, anche nell'ambito della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale, attraverso un canale alternativo idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.

Meraviglia, pertanto, che, nel nostro Paese, numerose imprese non abbiano ancora assimilato la normativa dettata dal D.Lgs. n. 231/2001, e che, in particolare, non si siano poste nella condizione di sfuggire alla responsabilità ivi prevista, adottando ed efficacemente attuando i modelli di organizzazione e di gestione. Anche perché, a ben vedere, siffatti modelli, lunghi dal costituire un fuorviante appesantimento burocratico, rappresentano per le aziende una grande opportunità.